



28870/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA
- ART. 2051 C.C. -
ESCLUSIONE

Dott. CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO SPAZIANI

- Consigliere -

Ad. 08/06/2022 - CC

con 28870

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

R.G.N. 10143/2021

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Rep. /

ha pronunciato la seguente

6/22

ORDINANZA

sul ricorso 10143-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente-

nonché contro

COMUNE di (omissis) ;

- intimato-

avverso la sentenza n. 1245/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/09/2020;

*5952
/22*



udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue;

(omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di L'Aquila, il Comune di (omissis), lamentando di essere caduto, in data (omissis), intorno alle ore 12, a causa di una buca nella pavimentazione della via (omissis) e chiese la condanna dell'ente pubblico territoriale al risarcimento dei danni, posto che aveva subito lesioni personali come da certificazione medica redatta lo stesso giorno dell'occorso e successivamente.

Il Tribunale, nel contraddittorio con il Comune di (omissis) (omissis), esperita attività istruttoria documentale e testimoniale, rigettò la domanda.

(omissis) impugnò la sentenza di prime cure e la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1245 del 28/09/2020, ha rigettato l'appello.

Avverso la detta sentenza ricorre, con atto affidato a tre motivi (omissis).

Il Comune di (omissis), raggiunto da rituale notifica del ricorso nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello (in data 29/03/2021, posto che il 28/03/2021 cadeva di domenica), è rimasto intimato.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 *bis* cod. proc. civ.

La proposta, di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

C. Valle



I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 1227 cod. civ. e si incentra sulla non corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ancora ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., con riferimento alla circostanza della vicinanza della buca all'abitazione del ricorrente e della conoscibilità della stessa.

C. V. S. P.

Il terzo, e ultimo, motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ., con riferimento ai nn. 3 e 4 del comma 1 dell'art. 360 codice di rito civile.

Tutti e tre i motivi di impugnazione, prospettati dal ricorrente, hanno contenuto direttamente fattuale o sono connotati da aspecificità.

In particolare: il primo mezzo ha riguardo essenzialmente a profili di apprezzamento del materiale istruttorio, costituito da fotografie dello stato dei luoghi e deposizioni di testimoni, presenti al fatto, ma non affronta, se non contrapponendo una propria valutazione a quella del giudice di merito, il tema dell'errore di diritto, se non in via del tutto superficiale, mediante richiamo delle norme asseritamente violate, ossia degli artt. 115 e 116 codice di rito civile e soprattutto non censura, pur sempre nella prospettiva dell'errore di applicazione delle norme, l'affermazione principale sulla quale poggia la motivazione della Corte territoriale, dell'esclusione di una buca nella



pavimentazione della via (omissis) (si veda la pag. 7 della sentenza d'appello).

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

Con riferimento al secondo mezzo, giova osservare che il ricorrente incontestatamente era abitante sulla stessa via nella quale si è verificato l'incidente, posto che il difensore dello stesso, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. aveva soltanto affermato che il (omissis) non conosceva lo stato dei luoghi, nulla di specifico controdeducendo all'affermazione del Comune in ordine alla circostanza dell'essere egli abitante sulla via, cosicché avrebbe dovuto ben conoscere lo stato dei luoghi, in modo tale che la situazione di pericolo poteva essere dal (omissis) adeguatamente prevenuta, come, oramai costantemente, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 00287 del 13/01/2015 Rv. 633949 - 01 Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01).

C. V. C.

Il secondo mezzo è infondato.

Il terzo motivo di ricorso, esposto dalla metà della pagina 22 alla fine della pagina 24, e consistente pertanto di due pagine e mezzo, è incentrato sull'asserita ultrapetizione compiuta da parte della Corte territoriale.

Il mezzo è del tutto sfornito di specificità; vale sul punto osservare che il ricorso, nell'esposizione del detto motivo, non riporta i passi salienti dell'atto di appello (né compie un adeguato rinvio ad essi, individuandoli nell'ambito del fascicolo) dai quali possa desumersi, senza che sia necessario, per questo giudice di legittimità, fare riferimento ad altri atti, in essi compresa la sentenza impugnata, in qual modo il Tribunale di L'Aquila abbia ecceduto i limiti della sua cognizione, come delimitati dai motivi dell'appellante (sulla



configurabilità del vizio di ultrapetizione si veda, inoltre, di recente: Cass. n. 16608 del 11/06/2021 Rv. 661686 – 01).

Il terzo motivo è, pertanto, inammissibile.

Il ricorso, per quanto motivato, nel riscontro di ragioni di inammissibilità e di infondatezza delle censure deve essere rigettato.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non avendo il Comune di (omissis) svolto attività difensiva.

vee

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 8 giugno 2022.

Il presidente

Adelaide Amendola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

05 OTT. 2022



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA